

Coba-Codir

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio IX – Attività socialmente utili e workfare-  
Politiche precariato

Tel. 091/7070404 – e-mail [mlivolsi@regione.sicilia.it](mailto:mlivolsi@regione.sicilia.it)

Servizio – IX - Prot. 20809/2012

25 OTT. 2012

Oggetto: Chiarimenti in merito ai lavoratori utilizzati in a.s.u. e alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato in scadenza nell'anno 2012.

**CIRCOLARE N. 1/2012/L**

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di lavoratori contrattualizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Alla Sede regionale dell'INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell'INAIL della Sicilia

*e, per conoscenza,*

- Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro

**LORO SEDI**

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche:

- Pagamento del sussidio ai lavoratori utilizzati in a.s.u fino al 31/12/2012;
- Prosecuzione dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale n. 85/1995 e alle leggi regionali n. 24/2000, n. 21/2003 e n. 27/2007 in scadenza nell'anno 2012;
- Finanziamento contribuito previsto dalla vigente normativa;
- Sforamento tetto patto di stabilità.

Al riguardo si rendono i seguenti chiarimenti.

**Pagamento del sussidio ai lavoratori utilizzati in a.s.u fino al 31/12/2012**

Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Dirigente Generale, Dr.ssa Anna Rosa Corsello

Ufficio Operatore Federico n.52/70- Palermo -90143

Tel. +39 091 7078432- fax.+39 091 6373569

Email: [dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it](mailto:dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it)

scaricata dal sito [www.codir.it](http://www.codir.it)

## Coba-Codir

Con determinazione apposta in calce al pro-memoria prot. n. 14592 del 7 giugno 2012 l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha disposto di accantonare le risorse necessarie per consentire fino al 31 dicembre 2012 l'erogazione del sussidio ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili nonostante la riduzione di **€18.501.000,00** apportata sullo stanziamento del "Fondo unico per il precariato" dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, approvativa del bilancio regionale per l'anno 2012.

Per il pagamento del sussidio ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili per i mesi di novembre e dicembre 2012 l'Amministrazione ha richiesto all'INPS il rinnovo della Convezione per il semestre 1 novembre 2012/30 aprile 2013. Alla luce della richiamata direttiva, pertanto, le risorse necessarie per i mesi di novembre e dicembre saranno impegnate ed erogate all'INPS che provvederà per i predetti mesi al pagamento del relativo sussidio.

### **Proseguimento dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale n. 85/1995 e alle leggi regionali n. 24/2000, n. 21/2003 e n. 27/2007 in scadenza nell'anno 2012**

Come evidenziato nella circolare assessoriale 19 dicembre 2011, n. 3, pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I – 30 dicembre 2011, n. 54, i contratti in scadenza nell'anno 2012, stipulati ai sensi delle l.r. n. 85/95 e n. 16/06, possono proseguire mediante la conferma dei contratti in essere come previsto dall'articolo 4 della l.r. n. 16/2006. Pertanto, considerato che l'articolo 4 della richiamata l.r. n. 16/2006 prevede che i contratti a tempo determinato a 24 ore possono avere una durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza, i contratti confermati avranno le medesime caratteristiche di quelli in scadenza e, in particolare, avranno la medesima durata.

Per i contratti quinquennali in scadenza nell'anno 2012, stipulati ai sensi della leggi regionali n. 24/2000, n. 21/2003 e n. 27/2007 la prosecuzione va effettuata per un ulteriore quinquennio.

Per quanto attiene alla erogazione del contributo di cui alla legge regionale n. 16/2006 si chiarisce che l'Assessore regionale della famiglia, ha stabilito con apposita direttiva di consentire, per l'anno 2012, l'erogazione dell'80% del contributo annuale richiesto dagli enti e di liquidare la rimanente quota a conguaglio in funzione delle residue disponibilità delle risorse sul "Fondo unico per il precariato".

Per tutti gli altri interventi previsti dalla vigente normativa (contributo di cui alla l.r. n. 24/2000 da erogare ai sensi della l.r. n. 21/2003, l.r. n. 27/2007 e l.r. n. 19/2005) l'Assessore pro-tempore ha disposto di procedere in misura totale stante che trattasi di premialità.

Con l'occasione appare utile precisare che il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000 viene erogato per complessivi anni 10: il primo quinquennio ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21/2003; il secondo quinquennio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 27/2007.

### **Finanziamento contributo previsto dalla vigente normativa**

Al finanziamento del contributo previsto dalla sopra citata normativa (assunzione di impegni ed emissione titoli di spesa) potrà procedersi al superamento delle problematiche relative al rispetto del Patto di stabilità.

### **Sforamento tetto patto di stabilità**

Per quanto riguarda, infine, la questione inerente l'eventuale mancato rispetto del patto di stabilità si precisa che con circolare n.99/2009/AG-V del 31 dicembre 2009 è stato, espressamente, previsto che "Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità resta invece preclusa la possibilità di procedere alla stipula di nuovi contratti e a rinnovi di contratti quinquennali stipulati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, nonché ad assunzione a tempo

## Coba-Codir

indeterminato ai sensi della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, articolo 41 e a nuovi inquadramenti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e alle lettere d) ed e) dell'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, in quanto "nuove assunzioni".

In generale, pertanto, fermo restando il contenuto della presente gli Enti Locali dovranno, scrupolosamente e di volta in volta, verificare, in concreto, se l'adozione di provvedimenti che riguardano il personale precario riguardi "*semplice prosecuzione*" di rapporti giuridici già in essere ovvero "trasformazioni" di situazioni giuridiche e/o contrattuali ivi compreso le misure di stabilizzazione".



IL DIRIGENTE GENERALE  
Anna Rosa Corsello